

R.G. 3404/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**Sezione Fallimentare**

(decreto di omologazione del concordato preventivo -
articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Rel.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n° 2/2020 r.g.: promosso da

Decreto1.rilevato che

- parte ricorrente ha depositato domanda di concordato con riserva in data 21 aprile 2020 ed in data 9 dicembre 2020 ha depositato proposta di concordato ;
- la proposta, a fronte di un passivo per un valore attestato pari ad € 72.362.854,00 si basa su di un piano concordatario totalmente liquidatorio, imperniato sulla dismissione dei beni immobili di proprietà della ricorrente e sull'esercizio di azioni legali funzionali

all'acquisizione della provvista per effettuare i pagamenti programmati. La proposta ed il piano di concordato prevedono:

A) la vendita delle proprietà immobiliari a condizioni non deteriori rispetto a quelle dell'offerta irrevocabile d'acquisto ricevuta in data 7 dicembre 2020 da per un importo pari ad € 21.709.797;

B) l'assunzione da parte del creditore ipotecario dell'obbligo di destinare parte delle somme acquisite in esito all'alienazione delle proprietà immobiliari, a titolo di finanza esterna, e per un ammontare massimo non superiore ad € 5.431.754,96 (c.d. "credito ipotecario destinato"), al pagamento degli altri creditori concorsuali;

C) l'incasso dei residui crediti e la messa a disposizione della liquidità, nonché la vendita, di tutti i residui cespiti ovvero la dismissione degli stessi;

D) lo scioglimento ex art. 169 bis l.f. dei contratti preliminari ancora pendenti;

E) l'esercizio di azione risarcitoria nei confronti di istituti di credito);

F) l'affidamento ad un unico soggetto specializzato di un mandato con rappresentanza per la gestione delle controversie in corso;

G) la trasformazione della ricorrente in società a responsabilità limitata.

L'attivo concordatario è stato stimato in misura corrispondente ad € 22.043.084; il piano e la proposta prevedono :

- la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e conseguente trattamento differenziato tra creditori concorsuali appartenenti a classi diverse (ex art. 160, lettera c e lettera d, l.f.);

- la non integrale soddisfazione di classi di creditori muniti di privilegio (ex art. 160, comma II e art. 182 ter l.f.);

in particolare in seno alla proposta le classi e la misura di soddisfacimento dei creditori è indicata come segue:

- Classe 1; creditore ipotecario: si prevede il soddisfacimento del relativo credito (€ 53.247.756,45) in misura pari alla differenza tra il prezzo della vendita delle proprietà immobiliari (realizzato in esito a procedura competitiva strutturata sulla base dell'offerta

irrevocabile ricevuta in data 7 dicembre 2020 per € 21.709.797) ed il “credito ipotecario destinato” (€ 5.431.754,96) , per un importo pari ad € 16.278.042,04; la classe è ammessa al voto per la parte incapiente.

- Classe 2: creditori con privilegio generale ex artt. 2751 bis n 1, 2778, 2753, 2778 n 18 cod civ. (€ 76.337,78); si prevede il pagamento del credito , in misura pari al 100%, entro 120 giorni dall’omologazione, con il “credito ipotecario destinato” (finanza esterna); non ammessa al voto in considerazione dell’integrale soddisfacimento del credito.

- Classe 3: creditori con privilegio generale ex art 2751 bis cod civ; parzialmente capiente ai sensi dell’art. 160, II comma, l.f. (€ 351.795); si prevede il pagamento del credito , in misura pari al 100%, in parte con risorse proprie della società (liquidità e crediti) e, in parte, con il “credito ipotecario destinato” (finanza esterna); non ammessa al voto in considerazione dell’integrale soddisfacimento del credito.

- Classe 4: altri creditori con privilegio generale ex art 2778 n 20 cod civ e fondi rischi, totalmente incapiente ex art 160 comma II l.f. (€ 423.007) pagamento del credito in misura pari al 20% entro 120 giorni dall’omologa con il “credito ipotecario destinato” (finanza esterna); ammessa al voto esclusi i fondi rischi.

- Classe 5 : creditori chirografari e fondi rischi (€ 6.360.605,24); si prevede il pagamento del credito in misura pari al 20% entro 120 giorni dall’omologa con il “credito ipotecario destinato” (finanza esterna); ammessa al voto esclusi i fondi rischi.

- Classe 6: creditori chirografari per acconti (4.228.394,00) si prevede il pagamento del credito in misura pari al 20% entro 120 giorni dall’omologa con il “credito ipotecario destinato” ; ammessa al voto.

- Classe 7: creditori postergati ex lege; si prevede il pagamento solo all’esito dell’intero soddisfacimento degli altri creditori; ammessa al voto.

• all’esito dell’adunanza svoltasi in data 1 luglio 2021 non sono state proposte contestazioni od osservazioni e sono stati espressi voti favorevoli per € 38.388.868,31 , pari al 88% del totale del passivo ammesso al voto, e, contestualmente, è stata raggiunta la maggioranza nelle classi 1 (100% voti favorevoli), 4 (100% voti favorevoli), 5 (82% voti favorevoli) e 7 (91% voti favorevoli); il Giudice Delegato si è dunque riservato di

decidere in attesa delle manifestazioni di assenso o di dissenso da esprimere nei venti giorni successivi;

- la maggioranza di cui all'art. 177 l.f., raggiunta con i voti pervenuti dopo il deposito della relazione ex 172 l.f., nonché in occasione dell'adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi alla stessa, è risultata quindi pari all' 88,24% dei crediti ammessi al voto (€ 38.388.868,31) con voti contrari per l' 11,76% (€ 5.116.039,03); hanno votato favorevolmente anche la maggioranza delle classi ammesse al voto : classe 1 (100% voti favorevoli), classe 4 (100% voti favorevoli), classe 5 (81,86% voti favorevoli), classe 7 (91,42% voti favorevoli);

- il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 l.f.;

- il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere (art 180 l.f.), nel quale non sono state evidenziate circostanze gestionali successive al deposito della relazione ex art. 172 l.f. di particolare rilievo o situazioni idonee a modificare la prevista percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari ;

- il decreto di fissazione dell'udienza camerale fissata in data 30 settembre 2021 è stato comunicato al Pubblico Ministero ed ai creditori dissenzienti;

- oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, si sono costituiti in data 30 settembre

opposizione ai sensi degli artt. 173 e 180 l.f. e chiedendo non darsi luogo all'omologa del concordato;

- è stato concesso termine fino al 15 ottobre 2021 a _____ per formulare eventuali repliche (depositate in data 14 ottobre 2021);

2. osservato che :

- con l'opposizione proposta _____ (anche indicati come _____) hanno dedotto : a) quali asseriti promissari acquirenti di immobili adibiti a prima casa e di proprietà di _____, la violazione da parte di quest'ultima delle disposizioni di cui all'art. 9 D.Lgs 122/2005 per aver posto in vendita il complesso immobiliare (con procedimento ex art 163 bis l.f.) senza consentire agli odierni opposenti l'esercizio del diritto di prelazione; b) la sussistenza di atti in frode ex art 173 l.f per aver omesso di rendere adeguata informazione al ceto creditorio riguardo: b1) ai rapporti tra _____, _____ ed _____ b2) al contenzioso in essere tra la medesima _____ ed _____ b3) alla controversia programmata nei confronti di _____; b4) alle eventuali azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli organi sociali della ricorrente; nonché c) la carenza di convenienza della proposta. _____ nelle memorie autorizzate ha eccepito: a) l'irritualità dell'opposizione rubricata “ Osservazioni al concordato _____ ex art 180 l.f.” ; b) la tardività della stessa per essersi gli opposenti costituiti all'udienza camerale anziché nel termine di cui all'art 180 comma II, l.f.; c) la carenza di legittimazione degli opposenti per essersi questi ultimi astenuti da qualunque manifestazione di dissenso in sede di adunanza e nei venti giorni successivi; nonché d) l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni.

- Preliminarmente, con riguardo alle censure d'irritualità dell'opposizione, è stato autorevolmente chiarito (Cass. 16065/2018) come, in linea generale, l'art. 180 l.f., nel prevedere la proponibilità di opposizioni, non richieda uno specifico contenuto del relativo atto, che può consistere pertanto nella semplice rappresentazione, nell'ambito del giudizio di omologazione, di una volontà contraria alla richiesta di omologa avanzata

dal debitore. La formalizzazione di una simile volontà ha, di per sé, l'effetto di convogliare il giudizio sul binario procedurale regolato dall'art. 180, comma 4, l.f.; ne consegue che, a fronte di una costituzione in un giudizio di omologa pendente che formuli eccezioni volte a contrastare la domanda di omologazione presentata dal debitore, il Tribunale è tenuto a provvedere nelle forme previste dall'art. 180, commi 4 e 5, l.f., poiché tale rito si correla con la mera esistenza di manifestazioni di volontà contrarie all'omologazione e prescinde dalla ammissibilità o dalla fondatezza delle stesse. In altri termini sono l'instaurarsi di un contenzioso sulla possibilità di addivenire a un provvedimento di omologa e la conseguente necessità di provvedere in merito a regolare lo sviluppo del procedimento, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in termini di ammissibilità o fondatezza della contestazione, dato che in entrambi i casi il Tribunale deve comunque vagliare la contrarietà all'omologa manifestata dall'opponente e provvedere sulla stessa (così Cass. 16065/2018 cit.). L'irritualità dell'opposizione non può pertanto precludere l'esame delle doglianze articolate dagli opposenti.

- Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata da _____ in ragione della tardiva costituzione in giudizio degli opposenti. Ai sensi dell'art 180 comma II l.f. l'opposizione deve essere svolta con memoria di costituzione, da depositarsi dieci giorni prima dell'udienza. Si ritiene tuttavia che la norma, che non individua preclusioni, costituisca mera espressione del principio di accelerazione e di speditezza; il termine di dieci giorni non viene infatti qualificato come perentorio né è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza dello stesso, per cui deve ritenersi ammissibile una costituzione-opposizione formulata anche qualche giorno prima ovvero alla stessa udienza fissata per l'omologazione (Tribunale di Perugia 5 luglio 2019). Sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione della _____ deve considerarsi ammissibile, ancorché presentata contestualmente all'udienza camerale.

- Merita, di contro, parziale accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione proposta da _____, non avendo espresso gli opposenti, né in

sede di adunanza (nonostante la presenza del proprio procuratore), né nei venti giorni successivi, alcuna manifestazione di voto. *“In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione.* Questi ultimi, pertanto, sono legittimati ad opporsi all'omologazione al fine di provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta, la cui contestazione, infatti, richiede la tempestiva espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente (Cass. 2227/2017; Cass. 13284/2012). Il creditore non votante tempestivo, non adesivo nei venti giorni successivi all'adunanza, né esprime in tale periodo la propria contrarietà alla proposta ed infine costituitosi, se comunque opponente nel giudizio di omologazione, per tale sola veste è abilitato a provocare un controllo sulla regolarità della procedura e la verifica della permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque già ricadenti tra i doveri del tribunale. Tale creditore può aggiungere — oltre a fatti impeditivi dedotti a contrasto dell'omologazione e da censire ex artt.180 co.4 primo periodo ed eventualmente 173 1.f. — altresì singole vicende individuali, ma senza estensione del thema decidendum sino a ricomprendere le valutazioni sulla convenienza, collettiva o anche solo singolare. Queste ultime, anche ai sensi della disposizione di cui all'art.180 co.4 seconda parte 1.f. esigono un interesse normativamente qualificato (l'avvenuta espressione tempestiva di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente). Gli oppositori sono pertanto pienamente legittimati ad opporsi all'omologa; essi, di contro, non avendo espresso alcuna manifestazione di voto, non hanno alcuna legittimazione a

contestare il giudizio di convenienza della proposta e del piano, già espresso dalla maggioranza dei creditori.

- Nel merito l'opposizione, da valutarsi nella presente sede ai soli fini di operare una verifica della regolarità e del permanere dei presupposti di ammissibilità della procedura, non è fondata e deve essere rigettata.

a) La pretesa violazione delle disposizioni di cui all'art 9 D.Lgs 122/2005 in ragione dell'asserita permanente efficacia dei contratti preliminari di compravendita immobiliare stipulati in data 2 novembre 2010 risulta in primo luogo tardiva, non avendo gli oppositori formulato alcuna contestazione nelle precedenti fasi della procedura e segnatamente, all'esito dell'adozione del decreto di apertura del procedimento competitivo ex art 163 bis l.f., ovvero, all'esito dell'aggiudicazione ; le odierne contestazioni si pongono peraltro in aperto contrasto con quanto in più occasioni sostenuto dai medesimi oppositori circa l'intervenuto scioglimento dei suddetti contratti preliminari (si richiama al riguardo, da ultimo, la precisazione del credito del 18 dicembre 2020). Pur nell'ambito della valutazione sommaria che ora occupa, deve in ogni caso ritenersi che all'esito degli atti ricognitivi del 17 gennaio 2014 (doc 28 e 29 allegati alla proposta), le dichiarazioni rese e sottoscritte dai componenti della in data 2 maggio 2016 (doc 30, allegato alla proposta) ed in data 5 febbraio 2020 (doc 31 e 32 allegati alla proposta), a prescindere dalle espressioni utilizzate (nullità, risoluzione etc) costituiscano inequivocabile manifestazione della volontà di determinare lo scioglimento dei richiamati contratti preliminari e di ritenerli privi di efficacia per il futuro (e, quindi, al momento del trasferimento a terzi del complesso immobiliare di proprietà della società in concordato). Le dichiarazioni con cui, nelle date indicate, la , lamentando l'inadempimento della promittente alienante, ha denunciato il proprio *“totale disinteresse a procedere con i preliminari essendo venuti a mancare i presupposti alla base degli atti sottoscritti”*, senza formulare, da quanto risulta in atti, alcuna richiesta a contenuto risarcitorio (articolata esclusivamente in sede di precisazione del credito in data 18 dicembre 2020), assumono infatti i connotati del recesso contrattuale E' stato chiarito *“che il recesso previsto dall'art. 1385 c.c. costituisce*

nient'altro che una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone l'inadempimento della controparte, destinata a divenire operante con la semplice comunicazione alla stessa. Una forma non dissimile, cioè, dalla risoluzione di diritto del contratto, disomogenea semmai con la sola risoluzione giudiziale. L'alternativa, quindi, tra le due ipotesi regolate dai commi secondo e terzo dell'art. 1385 c.c. - tra le quali la parte non inadempiente può scegliere quella che ritiene più conveniente per sé - non è tra recesso e risoluzione, bensì tra due discipline della risoluzione, la seconda delle quali consiste nel chiedere, indipendentemente dalla caparra, la liquidazione del danno subito nella sua effettiva entità, che evidentemente dovrà essere provata". (Cass. 20957/2017 in motivazione punto 1.3; in termini Cass 5095/2015). Intervenuto il recesso contrattuale a far data, al più tardi, dal 5 febbraio 2020 deve ritenersi pertanto preclusa la possibilità di chiedere l'adempimento del contratto (Cass. 7313/2017). Peraltro, appare pienamente plausibile anche la tesi, differente e contigua, prospettata da _____ secondo cui i preliminari ora in esame si sarebbero consensualmente risolti per effetto della "presa d'atto" delle manifestazioni di volontà rese dagli oppositori, inviata a questi ultimi dal liquidatore di _____ con comunicazione del 21 settembre 2020 (doc 34) costituendo, tanto le dichiarazioni della _____ che la successiva comunicazione di _____ idonea prova scritta¹ dell'intervenuto accordo risolutorio (mai posto in discussione fino al giudizio di omologa). Con riguardo alla posizione rivendicata dalla _____ in forza dei contratti preliminari stipulati in data 2 novembre 2010 non si ravvisano pertanto ragioni di irregolarità della procedura in merito alla pretesa violazione dell'art 9 D.Lgs 122/2005. Si osserva poi ulteriormente come, anche nell'ipotesi di permanente efficacia dei suddetti preliminari, le pretese degli oppositori riguardo all'asserita violazione del diritto di prelazione - situazione inidonea ad inficiare l'acquisto del complesso immobiliare da parte dell'aggiudicataria ai sensi del comma V della disposizione da

¹come è noto infatti la risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam", al pari del contratto risolutivo di un definitivo, rientrante nell'espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., in quanto la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma ex art. 1351 cod. civ. - da ravvisare nell'incidenza che esso spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini identici per il contratto risolutivo del preliminare stesso. (cass. 13290/2015 tra le molte)

ultimo citata, anche in ragione della circostanza che i preliminari in questione, stipulati con scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, non risultano trascritti - potranno eventualmente tradursi, ove ne dovessero sussistere i presupposti, in un credito di natura risarcitoria da accertarsi attraverso un ordinario giudizio di cognizione atteso che come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità il decreto *“di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicchè non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste”* (Cass. 20298/2014; in termini Cass. 208/2019).

b) In tema di atti in frode ai creditori è stato chiarito che detti atti vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (cass. 15013/2018; Cass. 30537/2018). Deve allora osservarsi come gli oppositori si siano profusi nell'indicare situazioni di fatto, asseritamente occultate dalla ricorrente, senza indicare in che modo le suddette situazioni, ove conosciute, avrebbero potuto pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, rimettendo integralmente tale giudizio all'interprete. In ogni caso, anche nel presente frangente, le doglianze degli oppositori si appalesano infondate non ravvisandosi, con riguardo agli aspetti indicati, una inadeguata rappresentazione di fatti e

questa fase preliminare, concorda nel ritenere che stante la carenza di documentazione disponibile comprovante eventuali obblighi di [redacted] ad adempiere un Accordo preso da terze parti possa comportare un'azione legale sì possibile, ma al contempo molto difficile in quanto contiene diversi elementi di incertezza, tali per cui fare una valutazione ed una quantificazione dell'esito ad oggi pare piuttosto complesso, sia in ipotesi concordataria che ovviamente fallimentare. Si segnala che l'attestatore relativamente a tale potenziale azione legale, laddove in futuro a seguito dell'emersione di ulteriore documentazione e/o valutazioni la ricorrente volesse effettivamente intraprendere il giudizio, è opportuno che tale azione non rientri nell'ambito del Servicing oggetto di commento, ma che la società si rivolga ad un legale diverso. Pertanto il sottoscritto Commissario, concordando con quanto affermato dall'attestatore in merito alla necessità di nominare un legale diverso e ribadendo che comunque trattasi di attivo potenziale che in domanda non è stato valorizzato, precisa che la società ricorrente, sotto il controllo degli organi della procedura, potrà valutare nel proseguo dell'attività l'eventuale effettiva esperibilità di tale azione, richiedendo ad un legale esterno apposito parere preventivo, da sottoporre poi agli organi della procedura.". Non appare pertanto revocabile in dubbio che sul punto i creditori siano stati adeguatamente informati, risolvendosi, per il residuo, le osservazioni degli oppositori in inammissibili considerazioni in merito alla convenienza economica del piano e della proposta cui, come precisato nelle premesse, essi non possono ritenersi legittimati.

b.3) Il contenzioso nei confronti di [redacted] è posto al centro della proposta e del piano (si rimanda sul punto a quanto dedotto a pag . 21 riguardo al contratto di servicing da [redacted] nella più volte citata memoria autorizzata e dal Commissario nella relazione ex art 172 l.f.); anche nel frangente, pertanto, deve ribadirsi, come vi sia stata un'adeguata informazione del ceto creditorio, risolvendosi, per il residuo, le osservazioni degli oppositori in inammissibili considerazioni in merito alla convenienza economica del piano e della proposta.

b4) il tema della responsabilità degli amministratori ha costituito oggetto di apposito parere legale (doc. 14.E allegato alla proposta); la proposta a p. 17 recita "La Società non ritiene che sussistano i presupposti per ulteriori azioni risarcitorie e/o recuperatorie da proporre nei confronti degli organi societari e/o di terzi; la Società si impegna, comunque, fin da ora, ad esercitare le eventuali azioni che dovessero essere individuate come esperibili nella Relazione ex art. 172 L.F. che sarà redatta dal Commissario Giudiziale. Le risorse che saranno rinvenienti dall'esercizio delle azioni (e

da tutte le altre attività che dovessero pervenire alla Società) saranno, al netto dei costi prededucibili, messe a disposizione dei Creditori Concorsuali e distribuite nel rispetto dell'ordine dei privilegi"; a p. 51 della proposta, con riguardo al contratto di *servicing* è dato leggere: "(b) le controversie attive da avviare, con ciò intendendosi: ... b.ii) le ulteriori azioni risarcitorie e/o recuperatorie da proporre nei confronti degli organi societari e/o di terzi, che dovessero essere individuate come esperibili nella Relazione ex art. 172 L.F. che sarà redatta dal Commissario Giudiziale, previa autorizzazione degli Organi della Procedura". L'argomento è stato affrontato dal Commissario² nella suddetta relazione posta a disposizioni dei creditori. Anche sotto i profili da ultimo evidenziati deve ritenersi non vi sia stata alcuna carenza di informazione, risolvendosi, ancora una volta, le osservazioni degli oppositori riguardo alle valutazioni in concreto effettuate in

² "Da quanto illustrato infatti in domanda, la disamina degli eventi analizzati in sede di analisi delle potenziali azioni verso _____, consente di fornire un sostanziale e generale giudizio sulla corretta ed adeguata gestione della Società da parte dell'Organo amministrativo, con riferimento in particolare alla causa determinante della crisi aziendale, ovvero il mancato rispetto da parte di _____ dell'Accordo con le Banche. Secondo i Legali e gli attestatori, eventuali considerazioni critiche rispetto a quanto l'Organo amministrativo avrebbe potuto o dovuto fare in relazione al comportamento di _____ appaiono, estremamente difficili, essendo legate alla valutazione complessiva della vicenda e agli eventuali elementi e/o profili che potrebbero emergere esclusivamente nell'ambito di un contraddittorio giudiziale con _____, ma che evidentemente, con le conoscenze attuali non sussisterebbe. Più in generale, tale giudizio, trova conferma anche nell'esame dei Libri sociali, con particolare riferimento ai processi decisionali dell'organo amministrativo, come descritti nei vari verbali delle riunioni di CdA dell'ultimo quinquennio e ampiamente illustrati sia nella proposta di concordato che nell'attestazione, cui si rimanda. Anche il sottoscritto ha preso visione dei libri sociali e dalla lettura degli stessi in effetti emerge innanzi tutto che l'organo amministrativo si riuniva costantemente e che le informazioni sull'evoluzione della situazione rispetto all'accordo ex art. 67 L.F., risultano aver circolato in modo tempestivo e dettagliato tra gli Organi sociali. Inoltre la Società, per il tramite dei suoi Organi, risulta che si sia affidata nel tempo a professionisti esperti, che partecipavano anche alle riunioni fornendo il loro contributo affinché il CdA assumesse decisioni motivate da congrue e adeguate analisi economiche e giuridiche, sia con riferimento alla gestione dei rapporti ordinari e contenziosi, sia nei rapporti con _____ e, poi, con _____. Tenuto conto di ciò, i citati legali e gli attestatori ritengono che gli organi sociali all'epoca vigenti abbiano operato, sia pur in situazione di difficoltà, con motivati criteri di razionalità, sia evidenziando che in tali periodi la gestione è stata prudentiale non venendo compiute operazioni diverse da quelle di pura amministrazione/conservazione ordinaria e sia con riguardo al rinvio della data di approvazione del bilancio 2019 che è stato determinato e motivato, in modo trasparente, da elementi di oggettiva indeterminatezza dei valori da appostare in bilancio, nonché dalla volontà di non arrecare un danno alla Società con riferimento agli Accordi. Si concorda quindi con le conclusioni cui sono pervenuti sia i legali della ricorrente che gli attestatori, ritenendo anche il sottoscritto che allo stato attuale e a seguito delle citate delle analisi svolte in questo breve lasso di tempo, il CdA, nel difficile periodo di svolgimento del piano ex art. 67 L.F. e successivamente anche a seguito all'inadempimento di _____, abbia gestito la situazione in modo tempestivo e con ragionevolezza, prendendo le necessarie decisioni a tutela della Società e dei suoi creditori con gli elementi che aveva a disposizione".

seno alla procedura, in inammissibili censure in merito alla convenienza economica della proposta e del piano (valutata favorevolmente dall'88% dei creditori).

3. ritenuto dunque che:

- il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;
- il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico Ministero ed ai creditori dissenzienti;
- la procedura si è regolarmente svolta e non si ravvisano sopravvenute circostanze suscettibili di far venir meno le condizioni di ammissibilità della procedura ;

4.rilevato inoltre che

- il concordato consiste, in parte, nella cessione di beni;
- la proposta, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 182, c.1 l.f., dispone in ordine alla nomina del Liquidatore individuato nella persona

, con il quale è stato concordato un compenso di euro
oltre oneri accessori di legge;

- occorre nominare un Comitato dei Creditori che assista alla liquidazione ed un liquidatore, affinché quest'ultimo proceda alla liquidazione con le modalità 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, in quanto compatibili;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1 – rigetta l'opposizione proposta da

2 – omologa il concordato preventivo proposto da

con sede legale in

, e sede operativa e principale in

in persona del Liquidatore

3 – nomina Liquidatore Giudiziale

4 – emana le seguenti disposizioni esecutive:

- a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;
- b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- d) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia a mezzo PEC tutti i creditori, al Giudice Delegato ed al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati dal parere del Comitato dei creditori, con la eventuale previsione

di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata. I piani di riparo saranno trasmessi al Giudice Delegato, inviati a mezzo PEC a tutti i creditori avvertendoli che decorrerà il termine perentorio di quindici giorni per formulare osservazioni allo stesso Liquidatore; il Commissario giudiziale procederà alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore trasmetterà al Giudice Delegato il rendiconto finale corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti. Il Giudice Delegato disporrà la trasmissione a mezzo PEC ai creditori e fisserà la data dell'udienza per l'approvazione; il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

i) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

5- riserva al Giudice Delegato, previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma l.f.;

6- dispone che il presente decreto venga inserito nel fascicolo 2/2020 reg.conc.prev. e venga pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet www.fallimentiparma.it

Parma, 4 novembre 2021

Il Giudice Rel.

Dott.Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi